INFORMA STUDI

NOVITÀ

4	TUTTI I SOGGETTI	Decreto "Aiuti" convertito - Principali novità
5	LAVORATORI DIPENDENTI	Buoni benzina fino a 200 euro - Chiarimenti
6	IMPRESE	Crediti d'imposta per le imprese energivore e non - Ulteriori chiarimenti
7	IMPRESE	Crediti d'imposta per energia elettrica, gas e carburante - Codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari
8	SOGGETTI IRAP	Indicazione della deduzione per dipendenti a tempo indeterminato nel modello IRAP 2022
9	IMPRESE	Codici tributo per la restituzione dell'importo degli aiuti di Stato eccedente il massimale
9	NON PROFIT	Fondo straordinario per il settore socio-sanitario
10	IMPRESE	Autodichiarazione aiuti di Stato - Garanzie sui finanziamenti
11	TUTTI I SOGGETTI	Detrazioni "edilizie" - Opzioni per cessione o sconto - Impossibilità di ripristino dell'ammontare originario
11	SOGGETTI IRPEF	Preclusione della proroga del regime dei c.d. "vecchi impatriati" per mancato versamento entro il 30.8.2021
12	TUTTI I SOGGETTI	Esenzione per le donazioni collegate a trasferimenti di immobili
12	SOGGETTI IVA	Cessione di fabbricato non ultimato abbandonato
13	TUTTI I SOGGETTI	Trust interposto e imposta di donazione
13	IMPRESE TURISTICHE	Credito locazioni non abitative settore turismo 2022
14	SOGGETTI IVA	Somme per la compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici - Trattamento IVA
15	SOGGETTI IVA	E-fattura emessa in luogo dello "scontrino elettronico" - Indicazione del codice fiscale del cliente
16	SOGGETTI IVA	Anomalie IVA - Comunicazioni per l'adempimento spontaneo
16	SOGGETTI IVA	Novità in materia di aliquote IVA

17 DATORI DI LAVORO

Reddito di cittadinanza - Incentivo alle assunzioni tramite agenzia per il lavoro

18	DATORI DI LAVORO	Semplificazione delle verifiche per il rilascio del nulla osta - Procedura di asseverazione
19	DATORI DI LAVORO	Trasferimento all'INPS della funzione previdenziale sostitutiva dell'ago dell'INPGI - Obblighi contributivi
		IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI
21	SOGGETTI IVA	Esterometro - Chiarimenti

Hanno collaborato al numero 13/2022: Pamela Alberti, Alice Boano, Dario Bonsanto, Luisa Corso, Mirco Gazzera, Emanuele Greco, Alessia Funari, Silvia Latorraca, Lorenzo Magro, Anita Mauro, Caterina Monteleone, Cecilia Pasquale, Paola Rivetti, Daniele Silvestro, Arianna Zeni.

DECRETO "AIUTI" CONVERTITO -PRINCIPALI NOVITÀ

DL 17.5.2022 n. 50, conv. L. 15.7.2022 n. 91

TUTTI I SOGGETTI

È stata pubblicata, sulla *G.U.* 15.7.2022 n. 164, la L. 15.7.2022 n. 91, che ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. decreto "Aiuti"). La legge è entrata in vigore il 16.7.2022.

Tra le novità, si segnalano le seguenti:

- la possibilità per le banche, o per le società appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere il credito d'imposta derivante dagli interventi "edilizi", ai sensi dell'art.
 121 del DL 34/2020, ai loro correntisti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- in merito ai crediti d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore, nel caso in cui l'impresa nei primi due trimestri 2022 si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022;
- gli aiuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dal regime "de minimis";
- limitatamente alle imprese esercenti la pesca, viene esteso al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante di cui all'art. 18 del DL 21/2022;
- sono previsti alcuni incrementi per i crediti d'imposta relativi alle sale cinematografiche e al settore audiovisivo;
- è stato eliminato il limite di utilizzo all'anno 2021 per il credito d'imposta relativo alle società *benefit*;
- il prolungamento a 3 anni dal rilascio del permesso di costruire del termine entro cui devono iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili eseguiti in forza di un titolo abilitativo rilasciato ex art. 12 del DLgs. 387/2003;
- la garanzia prestata da SACE a sostegno alle imprese in difficoltà a causa del conflitto russo-ucraino è estesa alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dallo stesso articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- la modifica della disciplina in materia di dilazione dei ruoli attraverso l'estensione da 60.000,00 a 120.000,00 euro del valore soglia, determinato in relazione a ciascuna richiesta, per ottenere la dilazione dei debiti iscritti a ruolo senza dover

- dimostrare la temporanea difficoltà economica e l'aumento da 5 a 8 rate non pagate, anche non consecutive per decadere dalla dilazione ottenuta;
- l'estensione della disciplina a regime relativa alla compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 28-quater del DPR 602/73, ai crediti relativi alle prestazioni professionali, non solo a somministrazioni, forniture e appalti;
- alcune modifiche alla disciplina della prelazione agraria, con riferimento, in particolare, ai limiti previsti in caso di finanziamenti garantiti da Ismea e alla prelazione su beni demaniali o del patrimonio indisponibile;
- la previsione della possibilità, per il Comune di Venezia, di integrare i propri strumenti urbanistici limitando la possibilità di attribuire immobili in locazione breve ex art. 4 del DL 50/2017;
- si prevede l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022;
- mediante una norma di interpretazione autentica, inserita in sede di conversione in legge, si precisa che le agevolazioni IVA previste dal DPR 633/72 per le prestazioni di trasporto di persone (esenzione IVA e aliquote ridotte) si applicano anche nelle ipotesi in cui tali prestazioni siano effettuate per finalità turistico-ricreative, purché non comprendano la fornitura di servizi ulteriori, diversi da quelli accessori;
- l'introduzione di un'indennità *una tantum* di 550,00 euro per i lavoratori delle aziende private titolari, nell'anno 2021, di un contratto a tempo parziale ciclico verticale;
- la proroga, dal 31.7.2022 al 30.11.2022, della sospensione dei termini relativi ai versamenti fiscali e contributivi nel settore dello sport, riguardante in particolare i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL (compresi gli adempimenti INPS e INAIL), dell'IVA e delle imposte sui redditi.

BUONI BENZINA FINO A 200 EURO - CHIA-RIMENTI

Circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27

LAVORATORI DIPENDENTI

Con la circ. 14.7.2022 n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al c.d. "bonus carburante ai dipendenti" di cui all'art. 2 del DL 21/2022.

Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:

• i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche *ad personam* e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;

- tali buoni possono sostituire i premi di risultato, in esecuzione di contratti;
- rientra nel beneficio anche l'erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici;
- in merito al rapporto con il limite di 258,23 euro, se, ad esempio, il valore dei buoni benzina è pari a 250,00 euro e quello degli altri benefit è pari a 200,00 euro, l'intera somma di 450,00 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50,00 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR;
- il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95 del TUIR.

CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E NON - ULTERIORI CHIARIMENTI

Circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25

IMPRESE

Con la circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25, sono state fornite ulteriori indicazioni, prevalentemente di natura non fiscale, in ordine ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica da parte delle imprese energivore e non, in forma di risposta a quesiti. Tra i principali chiarimenti si segnalano i seguenti:

- le imprese energivore iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva" rientrano nell'agevolazione e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022;
- il costo delle garanzie di origine, per la fornitura di energia da fonti rinnovabili, dev'essere conteggiato sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito, sia nel calcolo dell'effettivo credito spettante;
- nel caso di clienti "multisito", il confronto medio della "componente energia elettrica" dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente, non invece tra singole utenze;
- non si tiene conto delle relative imposte, IVA compresa, atteso che occorre considerare il costo della sola "componente energetica" indicata;
- per "documentazione certificativa" s'intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d'imposta spettante (fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l'energia elettrica consumata ovvero, in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale).

La circolare in esame ha anche fornito un chiarimento in merito ai criteri per determinare

il contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'art. 37 del DL 21/2022, previsto a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas e di prodotti petroliferi.

Integrando la precedente circ. Agenzia delle Entrate 22/2022, viene precisato che le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA concorrono alla determinazione della base imponibile del predetto contributo, solo se gli acquisti a esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.

Inoltre, viene precisato che, in considerazione dell'incertezza interpretativa esistente su tale aspetto, non saranno dovute sanzioni in relazione agli importi non versati entro la scadenza del 30.6.2022, a seguito di una eventuale rideterminazione della base imponibile in forza della precisazione fornita, se il versamento (comprensivo dei relativi interessi) viene effettuato tempestivamente.

FISCALE

CREDITI D'IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE - CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI CESSIONARI

Ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. 38

IMPRESE

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.7.2022 n. 38, ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione mediante il modello F24 dei crediti d'imposta relativi all'energia elettrica, gas naturale e carburante acquistati dai cessionari.

In particolare, per l'utilizzo da parte dei cessionari, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "7720" per il credito d'imposta per le imprese energivore I trimestre 2022;
- "7721" per il credito d'imposta per le imprese energivore Il trimestre 2022;
- "7722" per il credito d'imposta per le imprese gasivore I trimestre 2022;
- "7723" per il credito d'imposta per le imprese gasivore Il trimestre 2022;
- "7724" per il credito d'imposta per le imprese non energivore Il trimestre 2022;
- "7725" per il credito d'imposta per le imprese non gasivore Il trimestre 2022;
- "7726" in relazione all'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca I trimestre 2022.

In sede di compilazione del modello F24:

- il codice tributo va esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

INDICAZIONE DELLA DEDUZIONE PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO NEL MODELLO IRAP 2022

Ris. Agenzia delle Entrate 15.7.2022 n. 40

SOGGETTI IRAP

Con la ris. 15.7.2022 n. 40, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022, al fine di tenere conto delle novità introdotte dall'art. 10 del DL 73/2022 (DL "Semplificazioni fiscali").

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La modifica normativa ha disposto:

- da un lato, la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato);
- dall'altro, il mantenimento in vigore delle ulteriori deduzioni relative al costo del lavoro soltanto con riferimento ai soggetti assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

In base alla disciplina vigente *ante* modifiche, invece, la facoltà di portare, per l'intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di "deduzione residuale".

In pratica, il contribuente deve:

- innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
- poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta, applicare l'ulteriore deduzione prevista dall'art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

DECORRENZA

Le novità introdotte si applicano dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti "solari".

EFFETTI DELLA MODIFICA SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP

Dal momento che non mutano gli oneri deducibili, né i proventi imponibili, la modifica incide solo sulle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP. In proposito, la ris. 40/2022 chiarisce che:

• nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le de-

duzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:

- i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
- nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (compresa quella per lavoratori stagionali);
- nel rigo IS9 va indicata l'eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai co. 1 e 4-bis.1 del citato art. 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

In ogni caso, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, è comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 e, quindi, ripartendo le varie deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato nei diversi righi deputati al loro accoglimento.

FISCALE

CODICI TRIBUTO PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DEGLI AIUTI DI STATO ECCEDENTE IL MASSIMALE

Ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2022 n. 35

IMPRESE

Per consentire la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali ex art. 4 del DM 11.12.2021, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. "F24 ELIDE"), la ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2022 n. 35 ha istituito i codici tributo:

- "8174", relativo al capitale;
- "8175", riferito agli interessi.

La risoluzione fornisce anche specifiche indicazioni in merito alla modalità di compilazione del modello F24 ELIDE.

FISCALE

FONDO STRAORDINARIO PER IL SETTORE SOCIO-SANITARIO

Decreto direttoriale Min. Lavoro 12.7.2022 n. 134

NON PROFIT

In attuazione dell'art. 1-quater del DL 73/2021 e del DM 10.1.2022, il Ministero del Lavoro, con il decreto direttoriale 12.7.2022 n. 134, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo a fondo perduto a valere sulla quota di 20 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore riservata a enti

non commerciali, enti religiosi civilmente riconosciuti e ONLUS che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili.

REQUISITI

Possono beneficiare dei ristori i soggetti sopra indicati che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolari di partita IVA e fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
- avere svolto prestazione dei predetti servizi nel periodo ricompreso tra il 31.1.2020 e il 31.12.2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da COVID-19;
- essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze di contributo potranno essere presentate a partire dalle 10:00 di lunedì 18.7.2022 e fino alle 18:00 di mercoledì 24.8.2022, esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica "Ristori ETS 20 MILIONI", disponibile all'indirizzo *servizi.lavoro.gov.it*.

FISCALE

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO -GARANZIE SUI FINANZIAMENTI

Interrogazione parlamentare 5.7.2022 n. 3-03381

IMPRESE

Nella risposta a interrogazione parlamentare 5.7.2022 n. 3-03381 sono stati forniti chiarimenti in merito alla rilevanza delle garanzie sui finanziamenti, concesse dal Fondo Centrale di garanzia, ai fini del calcolo del massimale previsto per la Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, per l'indicazione nella sezione II del quadro A dell'autodichiarazione (altri aiuti).

In particolare, è stato affermato che:

- la garanzia integrale disciplinata dall'art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020, concessa nella misura del 100% che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese e ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia, rappresenta per tutto il suo importo nominale (pari quindi all'importo del finanziamento garantito) un aiuto inquadrabile nella Sezione 3.1;
- la garanzia concessa dal Fondo fino al 90% dell'importo del finanziamento, disciplinata principalmente dall'art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020, rappresenta invece
 un aiuto inquadrato nella Sezione 3.2 del Quadro temporaneo e limitatamente
 all'abbuono di premio di garanzia nella Sezione 3.1.

DETRAZIONI "EDILIZIE" - OPZIONI PER CESSIONE O SCONTO - IMPOSSIBILITÀ DI RIPRISTINO DELL'AMMONTARE ORIGINARIO

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.7.2022 n. 358

TUTTI I SOGGETTI

Con la risposta a interpello 1.7.2022 n. 358, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, una volta che il credito d'imposta derivante dalle opzioni relative alle detrazioni edilizie ex art. 121 del DL 34/2020 viene utilizzato, anche parzialmente, in compensazione da parte del cessionario/fornitore, non è più possibile scegliere di ripristinare, per meri motivi di opportunità, l'ammontare originario del credito tramite riversamento mediante modello di pagamento F24.

Infatti, secondo l'Agenzia delle Entrate:

- è consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto;
- mentre non è possibile ripristinare l'ammontare originario del credito d'imposta per un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente.

FISCALE

PRECLUSIONE DELLA PROROGA DEL REGIME DEI C.D. "VECCHI IMPATRIATI" PER MANCATO VERSAMENTO ENTRO IL 30.8.2021

Risposte a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. 371 e 372

SOGGETTI IRPEF

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate il mancato versamento, nei termini di legge, dell'onere *una tantum*, previsto ai fini del perfezionamento dell'opzione per estendere la durata del regime dei c.d. "vecchi impatriati" di cui all'art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, preclude l'applicazione del relativo beneficio.

Il caso esaminato ha ad oggetto una persona che, rientrata in Italia prima del 2020, ha fruito del regime speciale dei c.d. "vecchi impatriati" (art. 16 del DLgs. 147/2015) fino al 31.12.2020, senza però effettuare il versamento in parola entro il termine transitorio, individuato, per tali soggetti, nel 30.8.2021.

Ad avviso dell'Agenzia, tali soggetti non possono accedere all'estensione temporale del regime per l'ulteriore quinquennio.

ESENZIONE PER LE DONAZIONI COLLEGATE A TRASFERIMENTI DI IMMOBILI

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.7.2022 n. 366

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 6.7.2022 n. 366, ha affermato che l'esenzione dall'imposta di donazione prevista dall'art. 1 co. 4-bis del DLgs. 346/90, per le donazioni e le altre liberalità "collegate" ad atti di trasferimento di immobili o aziende soggetti ad IVA o ad imposta di registro proporzionale, non opera per la donazione di denaro realizzata con atto pubblico notarile, in quanto la citata norma trova applicazione alle sole donazioni o liberalità indirette.

IL CASO DI SPECIE

Pertanto, la donazione formale con la quale un soggetto fornisca ad un terzo la provvista per acquistare un determinato immobile, secondo la risposta in commento, va soggetta ad imposta di donazione proporzionale (oppure, in caso di donatario che goda di una franchigia, non superata dalla donazione, la donazione va esente, ma erode la franchigia disponibile); mentre, ove la medesima operazione venisse realizzata informalmente, facendo emergere nell'atto di acquisto immobiliare che la provvista per l'acquisto è stata fornita dal donante, non sconterebbe imposta di donazione (non erodendo neppure la franchigia).

FISCALE

CESSIONE DI FABBRICATO NON ULTIMATO ABBANDONATO

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.7.2022 n. 365

SOGGETTI IVA

Nella risposta a interpello 6.7.2022 n. 365, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la qualifica di "fabbricati non ultimati" (che comporterebbe l'applicazione dell'IVA ordinaria, in caso di cessione, in quanto il bene si considera ancora nel circuito produttivo) non può competere al complesso immobiliare i cui lavori di costruzione siano stati interrotti da più di un decennio, lasciando il complesso in stato di abbandono.

IL CASO DI SPECIE

Nel caso di specie, posto che non vi era stato alcun accatastamento al catasto fabbricati (neppure in categoria F/3), ma i beni risultavano tuttora accatastati come terreni, l'Agen-

zia conclude per la natura di terreni edificabili dei beni, con conseguente applicazione, sulla cessione, dell'IVA ex art. 2 del DPR 633/72.

FISCALE TRUST INTERPOSTO E IMPOSTA DI DONA-

ZIONE

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.7.2022 n.

359

TUTTI I SOGGETTI

Nella risposta a interpello 4.7.2022 n. 359, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quota societaria conferita dal socio in un *trust*, avente come beneficiari i figli ed i nipoti del disponente, non cade nella successione del socio, alla sua morte, in quanto "uscita" dal suo patrimonio al momento del conferimento in *trust*, anche se il *trust* medesimo era stato dichiarato interposto ai fini delle imposte dirette, in quanto l'interposizione riguarda solo l'imputazione dei redditi del *trust*, mentre, dal punto di vista civilistico, la quota conferita non appartiene più al disponente ma è entrata nella titolarità del *trustee*.

Inoltre, in applicazione della più recente giurisprudenza in tema di *trust*, l'Agenzia aggiunge che, in tal caso, l'applicazione dell'imposta di donazione al *trust* potrà avvenire solo al momento della definitiva attribuzione dei beni ai beneficiari.

FISCALE

CREDITO LOCAZIONI NON ABITATIVE SET-TORE TURISMO 2022

FAQ Agenzia delle Entrate 11.7.2022

IMPRESE TURISTI-CHE

Con una FAQ del 11.7.2022, pubblicata nella sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate dedicata al "Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili", l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai contribuenti una dilazione di 60 giorni per il pagamento dei canoni di locazione che è condizione per accedere al bonus.

CREDITO LOCAZIONI 2022 E PAGAMENTO CANONI ENTRO IL 30.6.2022

Con il provv. 30.6.2022 n. 253466, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini con cui le imprese del settore turismo e le imprese di gestione di piscine (le sole che accedono al credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ai sensi dell'art. 5 del DL 4/2022) devono presentare l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, approvando anche il relativo modello di dichiarazione e le istruzioni.

Nel provvedimento, l'Agenzia delle Entrate, adeguandosi al punto 14 della decisione della Commissione europea del 6.5.2022 ed alla nota 24 del Quadro temporaneo, ha precisato che, per l'accesso al credito, era necessario che i canoni fossero pagati entro il 30.6.2022.

Tuttavia, atteso che il provv. 253466/2022 è stato pubblicato la sera del 30.6.2022 ed il termine per il pagamento non era previsto da altre norme nazionali, con la FAQ pubblicata il 11.7.2022, l'Agenzia ha chiarito che saranno considerati "validi ai fini del riconoscimento del credito d'imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022", in applicazione dell'art. 3 co. 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

CODICE TRIBUTO

Inoltre, con la ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 37 è stato istituito il codice tributo "6978", denominato "Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4", per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in parola, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

FISCALE

SOMME PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI - TRATTAMENTO IVA

Ris. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 39

SOGGETTI IVA

Nella ris. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 39, sono stati forniti chiarimenti in merito alle risorse finanziarie erogate, ai sensi dell'art. 1-*septies* del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021), per compensare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

RISORSE EROGATE DAL MINISTERO ALLE STAZIONI APPALTANTI

L'erogazione di risorse finanziarie da parte del Ministero competente alle stazioni appaltanti costituisce un'operazione non soggetta ad IVA, in quanto non sussiste un rapporto di natura sinallagmatica. Pertanto, si tratta di somme che configurano mere movimentazioni di denaro escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72.

SOMME EROGATE DALLE STAZIONI APPALTANTI AGLI APPALTATORI

Le somme erogate dalle stazioni appaltanti agli appaltatori sono rilevanti ai fini dell'IVA, poiché rappresentano un'integrazione del corrispettivo originario per l'esecuzione dell'opera o del servizio.

E-FATTURA EMESSA IN LUOGO DELLO
"SCONTRINO ELETTRONICO" INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL
CLIENTE

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 378

SOGGETTI IVA

Con risposta a interpello 378/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto passivo che intenda certificare le operazioni al dettaglio mediante fattura elettronica via Sdl emessa su base volontaria, anziché mediante "scontrino elettronico", può farlo, ma deve indicare sulla e-fattura il codice fiscale dell'acquirente, acquisito nel rispetto della normativa vigente, in quanto la mancanza di tale dato comporta lo scarto del file fattura da parte del Sistema.

FATTISPECIE

Nel caso specifico, l'istante ipotizzava di certificare le operazioni al dettaglio mediante emissione di e-fattura via SdI anche in assenza di un'apposita richiesta di fatturazione da parte del cliente, così da ovviare ad alcune difficoltà tecniche legate alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tuttavia, poiché per ragioni connesse alla tutela della *privacy* l'acquisizione del codice fiscale dei clienti non risultava agevole, l'istante ipotizzava di omettere tale dato nella efattura, indicando al suo posto solo il codice fittizio "0000000".

OBBLIGATORIETÀ DEL CODICE FISCALE O DELLA PARTITA IVA DEL CLIENTE

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la soluzione proposta dall'istante, ribadendo che nelle e-fatture via SdI è obbligatorio valorizzare almeno uno tra il codice fiscale e la partita IVA del cliente (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 324/2020). Infatti, tali fatture:

- non solo devono riportare tutti gli elementi previsti dall'art. 21 co. 1 del DPR 633/72 o, in caso di fattura semplificata, gli elementi di cui all'art. 21-bis co. 1 del medesimo decreto,
- ma anche quelli previsti dalle regole tecniche valide in materia di fatturazione elettronica (cfr. specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018).

Il codice fiscale o la partita IVA dell'acquirente, infatti, sono funzionali, tra l'altro, a individuare correttamente l'acquirente e a rendergli disponibile la fattura tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

ANOMALIE IVA - COMUNICAZIONI PER L'ADEMPIMENTO SPONTANEO

Provv. Agenzia delle Entrate 5.7.2022 n. 263062 e 7.7.2022 n. 268755

SOGGETTI IVA

Con i provv. 5.7.2022 n. 263062 e 7.7.2022 n. 268755, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni dalle quali emerge un'anomalia nelle dichiarazioni IVA annuali dei contribuenti medesimi.

ANOMALIE RILEVATE

Secondo quanto indicato nei suddetti provvedimenti, le eventuali anomalie riguardano, rispettivamente:

- l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA 2022 per il 2021, o la presentazione della stessa senza il quadro VE, le quali possono emergere dai dati delle fatture elettroniche, dai corrispettivi giornalieri o dal c.d. "esterometro";
- l'indicazione, all'interno del quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA, di un importo di imposta detratta superiore all'importo che l'Agenzia ha ricostruito sulla base delle fatture elettroniche di acquisto e delle bollette doganali di importazione (il confronto riguarda l'anno d'imposta 2019).

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

L'Agenzia trasmette la comunicazione di anomalia al "domicilio digitale" del contribuente, ma la stessa comunicazione è consultabile anche nel "Cassetto fiscale" e nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

REGOLARIZZAZIONE O RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Nell'ambito dei medesimi provvedimenti, sono fornite indicazioni per:

- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso;
- richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

FISCALE

NOVITÀ IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA

Risposte a interpello Agenzia delle Entrate luglio 2022

SOGGETTI IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

• l'aliquota del 5% – prorogata per il terzo trimestre 2022 dall'art. 2 co. 1 del DL

80/2022 – si applica, in via temporanea, alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, nonché a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%. L'agevolazione non si estende alle fattispecie diverse dalla somministrazione, come i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, che scontano l'IVA ordinaria (risposta a interpello 7.7.2022 n. 368);

alle prestazioni consistenti nella mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi e, in generale, di ogni altra attrezzatura (incluse le gru), senza che sia direttamente svolta un'altra attività edile nel cantiere, è applicabile l'aliquota ordinaria, a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile, senza possibilità di reverse charge (risposta a interpello 12.7.2022 n. 373).

LAVORO

REDDITO DI CITTADINANZA - INCENTIVO ALLE ASSUNZIONI TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO

Messaggio INPS 11.7.2022 n. 2766

DATORI DI LAVORO

L'INPS, con il messaggio 11.7.2022 n. 2766, fornisce le istruzioni per la fruizione dell'incentivo per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc), a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 all'art. 8 del DL 4/2019.

FATTISPECIE CONTRATTUALI INCENTIVABILI

Dopo l'intervento dell'art. 1 co. 74 lett. g) n. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ha ampliato le fattispecie contrattuali incentivabili, l'esonero in esame trova applicazione in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche mediante contratto di apprendistato) e mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato.

Di conseguenza, l'INPS ha aggiornato il modulo telematico per la domanda di incentivo "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza - art. 8 del d.l. n. 4/2019".

ASSUNZIONE TRAMITE AGENZIE PER IL LAVORO

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 74 lett. g) n. 1 della L. 234/2021, qualora l'assunzione sia avvenuta a seguito della specifica attività di intermediazione e di tale evenienza sia dato rilievo nell'istanza di riconoscimento del beneficio presentata dal datore di lavoro, l'ammontare dell'agevolazione riconoscibile al datore di lavoro sarà decurtato del 20% e riconosciuto all'agenzia per il lavoro.

ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro dovranno valorizzare, dal mese di agosto 2022, all'interno di "Denuncialndividuale", "DatiRetributivi", elemento "InfoAggcausaliContrib" i seguenti elementi:

- nell'elemento "CodiceCausale" dovrà essere inserito il valore "RDCM":
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" indicare il valore "N";
- nell'elemento "AnnoMeseRif" dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio. La valorizzazione di tale elemento, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022;
- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

LAVORO

SEMPLIFICAZIONE DELLE VERIFICHE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA -PROCEDURA DI ASSEVERAZIONE

Circ. INL 5.7.2022 n. 3

DATORI DI LAVORO

L'Ispettorato, con la circ. 5.7.2022 n. 3, fornisce le Linee Guida per l'asseverazione necessaria al nulla osta per il lavoro subordinato di personale extra UE dopo che questa è stata demandata dall'art. 44 del DL 73/2022 – per le annualità 2021 e 2022 – a:

- professionisti ex art. 1 della L. 12/79 (Consulenti del lavoro, nonché Avvocati o Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno assolto l'obbligo di comunicazione agli Ispettorati);
- organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a cui lo stesso datore ha conferito mandato.

L'asseverazione dovrà dare evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Inoltre, il professionista e l'organizzazione che rilasciano l'asseverazione sono tenuti a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 5 anni

VERIFICHE DA EFFETTUARE

Le verifiche ex art. 30-bis co. 8 del DPR 394/99 — relative alla regolarità, alla completezza e all'idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del *nulla osta* al lavoro subordinato di personale extra UE — devono attenersi all'osservanza dei seguenti criteri:

 capacità patrimoniale ed equilibrio economico-finanziario (in questo caso sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio di esercizio);

- fatturato;
- numero dei dipendenti;
- tipologia di attività.

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE

L'INL ritiene utile anche che il professionista acquisisca il DURC e specifiche dichiarazioni del datore di lavoro.

LAVORO

TRASFERIMENTO ALL'INPS DELLA FUNZIONE PREVIDENZIALE SOSTITUTIVA DELL'AGO DELL'INPGI - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Circ. INPS 14.7.2022 n. 82

DATORI DI LAVORO

Con la circ. 14.7.2022 n. 82, l'INPS ha illustrato gli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, decorrenti dal mese di competenza di luglio 2022, in attuazione dell'art. 1 co. 103 ss. della L. 234/2021.

A partire dall'1.7.2022, i predetti lavoratori sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e trovano applicazione gli obblighi contributivi secondo le regole del FPLD.

MATRICOLA DM

Dall'1.7.2022, i datori di lavoro in possesso di una matricola DM per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali al FPLD devono denunciare su quest'ultima i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti già in forza o che saranno assunti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Invece, in assenza di matricola DM, i datori di lavoro che assumono o hanno in forza i predetti giornalisti dovranno richiederne l'apertura in tempi utili per l'effettuazione degli adempimenti del mese di luglio 2022.

CONTRIBUZIONE IVS

Il contributo IVS si attesta nella misura del 33% della retribuzione imponibile ed è altresì dovuto il contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell'1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

CONTRIBUZIONI MINORI

Le contribuzioni c.d. "minori" sono quelle già previste per i lavoratori iscritti al FPLD e

generalmente determinati in relazione all'inquadramento previdenziale, alla qualifica del lavoratore, alla tipologia contrattuale.

Per i contributi relativi alla disoccupazione e alla cassa integrazione si applicano:

- le regole INPGI fino al 31.12.2023;
- le regole INPS dall'1.1.2024.

ESTEROMETRO - CHIARIMENTI

Circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2022 n. 26

SOGGETTI IVA

Con la circ. 13.7.2022 n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), la cui disciplina è stata modificata con decorrenza dall'1.7.2022.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Dato che la *ratio* dell'esterometro non è più ravvisabile nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui la controparte del soggetto passivo italiano è "estera", è stato affermato che:

- la trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni effettuate con soggetti esteri, compresi i privati consumatori;
- sussiste la sola limitazione in relazione agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, che costituiscono oggetto di comunicazione soltanto quando di importo superiore a 5.000,00 euro;
- l'obbligo di compilazione è esteso ai soggetti che operano in regime forfetario (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014) e a quelli che aderiscono al regime di cui alla L. 398/91 per gli enti non commerciali, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro. Dal 1.1.2024, tale obbligo riguarderà anche i restanti soggetti;
- sono tenuti all'adempimento gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, per i quali la comunicazione riguarda le sole operazioni realizzate nella propria sfera commerciale.

REGOLE DI COMPILAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che vi è la necessità di compilare un documento coerente con la fattura elettronica via SdI, rispetto al quale sono effettuati i controlli formali, tra cui la verifica per i campi obbligatori come la "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione".

A tal fine, è possibile valorizzare il campo relativo alla descrizione, in via esemplificativa, con la parola "beni" e/o "servizi" senza ulteriori dettagli, se nella fattura elettronica già emessa sia contenuta la descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati.

TRASMISSIONE DEI DATI

Per trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere, è confermata la distinzione tra:

 le operazioni attive, per le quali il termine è legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni; • le operazioni passive, per le quali il termine è riferito al momento di effettuazione delle operazioni (se i documenti mancano o non sono ricevuti tempestivamente).

La trasmissione dei dati delle operazioni passive nell'ambito dell'esterometro consente di assolvere agli obblighi di autofatturazione di cui all'art. 17 co. 2 del DPR 633/72. Inoltre, nel caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive, in generale, non è configurabile anche il tardivo assolvimento dell'IVA tramite integrazione del documento ricevuto o autofatturazione.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato l'obbligo di conservazione elettronica per le fatture in formato XML emesse nei confronti del soggetto estero, utilizzando il relativo codice destinatario. Se, invece, il documento è emesso con il codice convenzionale "XXXXXXX" e il codice paese del cessionario/committente diverso da IT, il *file* non sarà recapitato dal Sdl, ma va comunque conservato ed è possibile farlo elettronicamente.

Analogamente per gli acquisti, ove l'autofatturazione avvenga attraverso il SdI utilizzando i relativi codici, sussiste l'obbligo di conservazione elettronica, mentre quest'ultima risulta facoltativa in presenza di un documento — analogico o elettronico — emesso fuori dal SdI.

procedure pratiche

LA PROCEDURA PRATICA È CONSULTABILE NEL NUOVO SERVIZIO "PROCEDURE PRATICHE" DEL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE, AL SEGUENTE *LINK*:

https://www.eutekne.it/Servizi/ProcedurePratiche/default.aspx